

ALL C

Oggetto: Consiglio Comunale del 28 settembre 2017 deliberazione avente per oggetto REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 documento accompagnatorio **All. C** presentato dal Sindaco.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni nella quale, in particolare, viene evidenziato che, per il mancato rispetto di due parametri previsti dall'art.20 del D.L.gs 175/2016 sarebbe obbligatorio predisporre un piano di razionalizzazione per la Società Impianti Polisportivi spa con prospettiva di ritrasformazione secondo le indicazioni di legge, si ritiene necessario ed opportuno formulare (ad integrazione dell'atto amministrativo predisposto dall'Ufficio) le seguenti considerazioni ed indicazioni operative:

1) La società IMPIANTI POLISPORTIVI SPA, che ha sede a Casnigo in via Lungo Romna, ha come finalità la gestione di impianti polisportivi polivalenti.

La società è interamente partecipata dai Comuni della media Valle Seriana per un numero di 10 comuni, ed è nata al fine di promuovere l'attività sportiva e gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio), operando anche direttamente per la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi in genere.

2) La gestione dell'impianto è stata affidata, con gara pubblica esperita nel 2015, ad un operatore specializzato per n.15 anni a fronte di realizzazione di lavori accessori e versamento di un canone concessorio.

3) L'attività della società partecipata è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e si esercita nell'ambito territoriale della comunità dei comuni soci, pertanto è consono alle funzioni amministrative fondamentali attribuite agli Enti locali.

La gestione associata persegue quindi lo scopo di promozione dell'attività sportiva in genere, soprattutto natatoria, mediante una più razionale ed articolata organizzazione dei servizi e degli impianti a ciò deputati onde conseguire una maggior economicità d'esercizio che si realizza grazie alla concentrazione del servizio in un bacino con oltre 30.000 abitanti. Il fine perseguito è quello di incentivare la socializzazione dei cittadini e l'utenza scolastica nonché di favorire la prevenzione, la rieducazione sanitaria e la salute pubblica, incentivando l'attività di promozione sportiva.

La partecipazione dell'Ente nella società rappresenta un investimento indispensabile per lo svolgimento in modo efficace, molto efficiente e di alta qualità della particolare pubblica funzione (alto indice di soddisfazione e gradimento sul territorio) e, allo stesso tempo, estremamente conveniente per l'assenza di concorso della finanza pubblica locale alla gestione del servizio che da anni risulta economicamente autosufficiente.

4) Le risorse che la società partecipata ricava dalla concessione in gestione consentono, e consentiranno anche per gli anni a venire, di coprire i costi gestionali e producono anche un avanzo che la società impiega nella minuta manutenzione dei cespiti immobiliari. Il dato è dimostrato con previsioni triennali di conto economico fornite dalla società ai propri soci in occasione dell'esame del bilancio annuale. La storia della società dimostra la bontà della scelta di gestione degli impianti polisportivi nell'attuale modalità (che dura da non meno di 15 anni) e non ha mai costituito per gli Enti soci fonte di imprevedibili fatti negativi, anzi, sia il mantenimento dei beni sociali, sia la gestione del servizio sono sempre stati improntati a puntuale rispetto delle previsioni portando al conseguimento di ragguardevoli livelli di qualità.

5) I controlli e le tutele degli interessi degli Enti soci sono esperiti dal Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono espressione diretta dei soci stessi e conseguentemente non rappresentano un costo per la società, anzi rappresentano un valore aggiunto nel mantenimento delle strutture e nel perseguimento di un risultato qualitativo del servizio, costantemente di livello alto. Viene inoltre assicurato un pregnante monitoraggio sia dell'attività del gestore stesso, sia dell'offerta all'utenza, sia dei mutamenti dell'offerta di servizi simili sul territorio e dell'eventuale adeguamento della gestione ai mutamenti del mercato.

In conclusione, la gestione di un servizio pubblico, così come sopra descritto, in modo diretto da parte dell'Ente non consentirebbe l'attuale economicità e qualità ma al contrario, comporterebbe insostenibili oneri diretti sul bilancio comunale.

*

Il testo del Dlgs 175/2016 è improntato e indirizzato al contenimento della spesa che gli Enti locali sostengono per le loro partecipazioni societarie e ne dispone la loro razionalizzazione.

In particolare l'art. 20, secondo una interpretazione letterale, non lascia alcuna possibilità di mantenere in essere l'attuale s.p.a. in quanto prevede, per le società che non rispettino una serie di parametri, esclusivamente la **'razionalizzazione, fusione o soppressione'**.

I parametri non rispettati, su cui, tecnicamente è stato posto in particolare l'accento dai funzionari comunali, sono quelli previsti:

- al comma 2, lettera b) **“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”**

- al comma 2, lett. e) del medesimo D.lgs n. 175/2016 **“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”** (cinquecento mila euro per il triennio 2017-2019 come previsto dal successivo art. 26).

Non ritenendo di dover mettere in discussione la **mera constatazione tecnica** dei funzionari che porta, come conseguenza inevitabile, la programmazione, entro dodici mesi, delle azioni previste dalla legge, come sopra descritto (ed anche accennato nel documento di revisione straordinaria allegato alla proposta di delibera All. B), il Consiglio Comunale ritiene che debbano essere poste comunque in essere tutte le possibili azioni per poter ottenere il mantenimento dello status quo per i seguenti motivi:

a) gli amministratori svolgono le proprie funzioni in modo totalmente gratuito e si sottolinea che il numero degli amministratori, in mancanza di dipendenti, potrebbe anche non essere decisivo, in assenza di compenso, soprattutto se detti amministratori si fanno anche carico di compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti;

b) l'importo del fatturato medio potrebbe essere, in seguito, oggetto di più realistica interpretazione perché è assai manifesta una certa incongruenza della statuizione di un parametro di fatturato così rigido a fronte di realtà societarie piccole che però rendono un grande servizio a comunità sparse su un ampio territorio pur producendo utili costanti nel tempo.

- c) la società non rappresenta oneri a carico del bilancio comunale per la gestione del servizio pubblico previsto dalle prerogative e dallo statuto dell'ente;
- d) il servizio è svolto con elevati standard qualitativi di efficienza ed efficacia;
- e) l'eventuale alienazione della partecipazione, per le caratteristiche dei beni, finalità e vincoli che vengono riportati dalla società partecipata, sarebbe di scarsa appetibilità per qualsiasi potenziale acquirente che non svolgesse un servizio pubblico con un unico ritorno in termini di soddisfacimento della domanda della cittadinanza;
- f) l'eventuale messa in liquidazione della società, che comporta l'alienazione del patrimonio, potrebbe portare alla sospensione di un servizio pubblico accolto e fruito con soddisfazione dalla cittadinanza del territorio di riferimento con grave pregiudizio anche per l'inevitabile deperimento dei beni;
- g) la trasformazione in soggetto giuridico diverso e privo di rilevanza economico-impresoriale oltre agli oneri diretti dell'operazione, potrebbe portare alla rettifica della detrazione IVA operata nei precedenti esercizi a fronte degli oneri di ristrutturazione e ammodernamento dei beni immobili ed il conseguente esborso di una consistente somma (centinaia di migliaia di euro) che non rientra nelle disponibilità della società. In ogni caso i soci sarebbero chiamati a conferire le liquidità necessarie che per l'ente potrebbero rappresentare oltre che un onere ingiustificato anche, eventualmente, un debito fuori bilancio.
- h) evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con l'attuale società di gestione del servizio con cui la s.p.a. ha in essere un Contratto derivante da Finanza di Progetto.

Sulla base delle suesposte considerazioni il Consiglio Comunale, pur procedendo all'approvazione del documento di revisione straordinaria delle società partecipate nel testo depositato, si impegna a rivedere il medesimo per la parte relativa alla società IMPIANTI POLISPORTIVI SPA ritenendo assolutamente negativa l'eventualità di una variazione dello status quo per i motivi meglio espressi nelle considerazioni su estese.

Si impegna altresì a farsi promotore, di concerto con gli altri comuni soci, di ogni iniziativa e richieste di pareri a superiori autorità che consentano la prosecuzione della gestione nelle modalità sino ad oggi adottate.

Leffe, Li 28.9.2017

I consiglieri











